



Unione Europea

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 76123 ANDRIA

Tel. 0883.246219

email: [baee04900p@istruzione.it](mailto:baee04900p@istruzione.it) - pec: [baee04900p@pec.istruzione.it](mailto:baee04900p@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.oberdanprimocircoloandria.edu.it](http://www.oberdanprimocircoloandria.edu.it)

Cod. Ist.: BAE04900P - C. F.: 81003770724



Ministero dell'Istruzione

Andria, 02/05/2022

I° C. D. "G. Oberdan" - Andria  
Prot. 0003803 del 04/05/2022  
I-1 (Uscita)

**Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI**  
degli alunni di Scuola dell'INFANZIA e PRIMARIA  
AL DSGA  
AL PERSONALE A.T.A.  
AL SITO WEB

CIRCOLARE N. 154

**OGGETTO: Aggiornamento disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza a partire dal 2 maggio 2022**

Si comunica che a partire da lunedì 2 maggio 2022, per effetto del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, **chiunque acceda ai locali scolastici non è più tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass).**

Pertanto dalla stessa data gli incaricati del controllo della suddetta certificazione per i plessi **non dovranno più effettuare alcuna verifica nei confronti di chiunque acceda ai locali scolastici.**

Si porta a conoscenza il personale amministrativo incaricato del controllo che la funzione SIDI per la verifica del possesso del green pass da parte del personale della scuola, a seguito delle nuove disposizioni governative, non è più disponibile.

Per effetto del succitato D.L permangono invece a carico del personale scolastico fino al 15 giugno 2022, gli obblighi vaccinali, il cui controllo potrà essere effettuato attraverso la funzione SIDI per la verifica dell'obbligo vaccinale o, in casi particolari, direttamente dal Dirigente scolastico.

**Rimane inoltre in vigore da parte di chiunque acceda ai locali scolastici l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 nei casi previsti del succitato D.L.).**

Fanno eccezione i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e coloro che svolgono attività sportive.

**Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.**

**E' infine raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Palma PELLEGRINI

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993